



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCANU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2008^(*)

Riforma della rappresentanza militare

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce in gran parte il testo risultante dai lavori del comitato ristretto della 4^a Commissione (Difesa) del Senato della XV legislatura.

Gli organi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo sono stati istituiti con la legge sui principi della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) e i primi consigli sono stati eletti nel 1980.

Sul piano istituzionale è rilevante, senza dubbio, l'istituzione, nel 1994, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del comparto «sicurezza-difesa», con l'ammissione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) ad una pratica di concertazione. Con questo passaggio il COCER ha acquisito un ruolo para-negoziale.

A quasi trent'anni dalla riforma, che fu certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora, la legge del 1978 mostra però tutti i suoi limiti.

La realtà sociale delle Forze armate ha una particolare fisionomia ospitando al suo interno professioni e specializzazioni molto diverse tra di loro, organizzate a loro volta in «contenitori» diversi: arma, corpo, categoria, ruolo di appartenenza. Una ricchezza di professionalità e di esperienze a cui però ancora non corrisponde uno spirito interforze, bensì un forte spirito di corpo all'Arma di appartenenza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri).

Il presente disegno di legge si prefigge di ampliare le facoltà ed i poteri degli organi elettivi «ricollocando» responsabilità e competenze sulla base di un principio di corresponsabilità. Tutti questi anni hanno messo in luce, infatti, diversi punti critici del si-

stema di rappresentanza nel rapporto con l'organizzazione gerarchica ed il vertice militare, con il sistema dell'informazione e l'opinione pubblica, con le istituzioni.

Regole chiare ed una più razionale divisione delle competenze possono concorrere in modo apprezzabile a dare più efficienza, più democrazia e più serenità alle Forze armate, anche nel quadro della loro riorganizzazione.

Per raggiungere tale obiettivo sono necessarie modifiche alla struttura, alla organizzazione ed alla composizione dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e agli stessi meccanismi elettivi adottati per la costituzione dei consigli medesimi introducendo un principio di suffragio universale corretto.

Elementi di novità sono introdotti nelle modalità di composizione, garantendo la nuova realtà della presenza femminile, e di funzionamento dei consigli a livello centrale e intermedio: tali cambiamenti e l'esperienza acquisita in questi anni portano a rivalutare le competenze generali del COCER interforze rafforzando il vincolo della collegialità nelle modalità di riunione delle sezioni di COCER dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri e valorizzando il loro rapporto con il Capo di stato maggiore della difesa e con il Ministro della difesa. Per l'esame poi di eventuali argomenti di specifica competenza di una sola sezione è previsto l'istituto della delega da parte del consiglio interforze: l'obiettivo è quello di portare più facilmente e più rapidamente i problemi del personale al livello dove risiedono le competenze e i poteri necessari per affrontarli. Per gli stessi motivi è previsto un rapporto diretto del COCER della Guardia di finanza con il comandante generale

del Corpo e con il Ministro dell'economia e delle finanze e un diritto di rappresentanza a livello nazionale anche per le Capitanerie di porto.

In coerenza poi con le esigenze del nuovo strumento militare, si ritiene necessario rafforzare il carattere interforze degli organismi di rappresentanza estendendo ai consigli intermedi questo tipo di composizione fino ad oggi patrimonio esclusivo del solo consiglio centrale. I consigli intermedi risulteranno così formati da militari delle quattro Forze armate e potranno essere un luogo per sviluppare gli elementi di coesione e di comprensione reciproca tra le diverse Armi. Si prevede, inoltre, la loro collocazione a livello di regione geografica e non più di regione militare, di dipartimento marittimo o di alto comando. Altresì viene legittimata la facoltà di intrattenere rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori da parte degli eletti nei vari organismi.

Viene infine definito l'istituto della concertazione individuandone le materie principali, distinguendo il ruolo di parte sociale

dei COCER da quello delle amministrazioni di appartenenza e ridefinendo le prerogative di ciascuno degli attori del procedimento, assegnando alla rappresentanza militare autonomia economica e gestionale nei limiti previsti dal presente disegno di legge. Giunge così a delinearsi un quadro di relazioni tenute insieme da un principio di corresponsabilità che è alla base della decisione di prevedere una sessione suppletiva di concertazione nel caso in cui durante la sessione ordinaria non venga raggiunto uno schema normativo di reciproca soddisfazione fra i soggetti coinvolti.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che le nuove norme sulla rappresentanza militare previste dal presente disegno di legge contribuiscono a modernizzare lo strumento militare valorizzandone l'efficienza e il carattere democratico. Alla crescita della rappresentanza militare, valorizzando lo spirito ed il carattere interforze, è affidata anche la prospettiva di un'ulteriore più autonoma agibilità dei diritti sindacali in ambito militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi individuali e collettivi nonché al benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Alla rappresentanza militare è riconosciuto il ruolo di parte sociale, valorizzandone l'operato e assegnando ad essa adeguata autonomia economica e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che compongono la rappresentanza militare compete un potere propositivo e consultivo, secondo quanto previsto dalla presente legge, che si esplica sull'intero ambito delle materie di interesse, in primo luogo tramite la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare.

3. Agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che compongono la rappresentanza militare competono inoltre:

a) a livello nazionale, le capacità negoziali e di contrattazione previste dalla presente legge relativamente agli aspetti economici, normativi e previdenziali connessi al rapporto di impiego del personale militare nonché la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale;

b) a livello intermedio e territoriale, le capacità negoziali di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 4;

c) in relazione ai compiti istituzionali di cui al comma 1, particolare attenzione all'applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori.

4. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi ed il Parlamento, il Governo, le autorità politiche ed amministrative nazionali e locali.

5. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale individuale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2.

(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali;
- b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti, sovrintendenti e gradi corrispondenti;
- d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e gradi corrispondenti;
- e) categoria «E»: personale volontario in ferma prefissata, rafferma annuale e assimilati;
- f) categoria «F»: ufficiali in ferma prefissata.

Art. 3.

(Sistema della rappresentanza Militare)

1. A livello nazionale è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:

a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza;

b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

c) «comparto Difesa» e «comparto Sicurezza», rispettivamente composti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti all'Arma di carabinieri ed al Corpo della guardia di Finanza;

d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, di sezione o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

2. A livello intermedio, regionale, o interregionale ove opportuno, sono costituiti i consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) per ciascuna Forza armata, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle capitanerie di porto. Il COIR delle Capitanerie di porto è eletto tra i delegati del consiglio di base della rappresentanza militare delle Capitanerie di porto. Tra i COIR del medesimo ambito territoriale è costituito un organismo regionale o interregionale ove opportuno, della rappresentanza militare composto dai delegati di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, competenti a trattare, tramite una propria de-

legazione, direttamente con la regione di riferimento le istanze del personale rappresentato nelle seguenti specifiche materie:

- a) edilizia residenziale;
- b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;
- c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;
- d) rapporti con enti pubblici;
- e) promozione umana e benessere del personale.

3. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione dell'organismo regionale o interregionale costituito dai COIR tramite una lettera del consiglio di rappresentanza militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione. I COIR sono consultati dal COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione.

4. A livello territoriale, nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sono costituiti i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR). I COBAR possono essere consultati dal COIR durante l'attività negoziale e di contrattazione prevista dalla presente legge; essi formulano pareri e proposte ai COIR. Essi, d'intesa con l'amministrazione militare competente, curano i rapporti con le amministrazioni comunali e provinciali nelle seguenti materie:

- a) alloggi;
- b) trasporti pubblici;
- c) prestazioni sanitarie collettive ed individuali.

5. Ai COBAR compete in particolare formulare pareri e proposte riguardo:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;
- b) l'igiene del lavoro;
- c) la qualità degli alimenti e degli alloggi nonché la funzionalità delle strutture dedicate alla protezione sociale;
- d) la sicurezza sul lavoro;

e) le attività assistenziali, culturali e ricreative;

f) la promozione del benessere del personale rappresentato e dei familiari.

6. Il sistema della rappresentanza militare di cui al presente articolo è istituito nel rispetto dell'articolo 9 e del conseguente regolamento.

Art. 4.

(Competenze e modalità operative del COCER)

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano alle attività negoziali e di contrattazione. A tal fine possono avvalersi della competenza tecnica dei rispettivi Stati maggiori o dello Stato maggiore della difesa. Hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, sociale, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi hanno competenza in ordine ai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) criteri generali relativi ed all'impiego del personale sia in Patria che in missioni internazionali,

d) licenze, aspettativa e permessi;

e) disciplina generale della formazione e qualificazione professionale ed elevazione culturale del personale militare;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

h) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza, alla prevenzione dagli infortuni ed alla tutela della salute;

i) criteri per la gestione e partecipazione del COCER negli enti di assistenza del personale;

l) informazione e consultazione con i vari livelli di comando delle Forze armate e dei Corpi armati su tutte le materie di non precipua competenza che possono avere riflesso sul trattamento e la tutela del personale rappresentato;

m) incontri con gli organismi sindacali per approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.

2. Il COCER delibera:

a) in sede di consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;

b) in sede di sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza;

c) per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

d) in sede di commissione di categoria, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.

3. Le autorità con le quali il COCER si rapporta sono:

a) per il consiglio interforze, incluse le rispettive articolazioni, e per le commissioni interforze di categoria, il Ministro della difesa ed il Capo di stato maggiore della difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di stato maggiore della difesa delle determinazioni assunte.

Art. 5.

(Procedure di negoziazione)

1. All'apertura delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato, il COCER presenta preliminarmente al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione un documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera B) è sostituita dalla seguente.

«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i Ministri indicati alla lettera A) o i Sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale

dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per comparti rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate, per ciascuna sezione».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica e nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle arti e professioni competenti del COCER nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato.»;

d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Relativamente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, la mancata accettazione da parte del COCER dei rispettivi comparti dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di negoziazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, e viene trasmessa per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In tal caso, la negoziazione sullo schema di provvedimento di cui al presente decreto legislativo è rinviata ad un'ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di tre mesi dalla data del rinvio».

Art. 6.

(Attività consultiva e propositiva del COCER)

1. Il Consiglio interforze e le sezioni del COCER, nelle materie di specifiche competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se favorevole o contrario.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti

di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di due mesi dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro un mese. In tali casi il Governo ed i Ministri competenti possono convocare d'urgenza il COCER per un'immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.

4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare assemblee con il rispettivo personale rappresentato per l'approfondimento delle questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere il parere, d'intesa con l'autorità militare corrispondente.

5. Il COCER è adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri e garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dalle rispettive autorità militari affiancate.

6. Nelle materie rientranti nella propria competenza il COCER, previa intese con le autorità militari corrispondenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

7. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui al comma 6 previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 1. Al di fuori di tali casi, i delegati del COCER e gli altri delegati eletti ai consigli di rappre-

sentanza possono partecipare alle medesime attività, anche a titolo personale.

8. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alle autorità militari corrispondenti.

9. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all'articolo 9, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

10. Per quanto attiene agli interessi individuali e collettivi del personale militare dei reparti impiegati in missioni internazionali, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze del COCER e sue articolazioni.

Art. 7.

(Assemblea)

1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno due volte l'anno, in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente al personale appartenente ad uno o più ruoli.

3. Le assemblee di base sono presiedute dal militare più elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal segretario esecutivo di cui all'articolo 13, comma 4, che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tal fine uno o più delegati.

4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci giorni di anticipo, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, al presidente del COBAR competente dal rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed am-

ministrative volte a garantirne il regolare svolgimento.

5. I COBAR e i COIR hanno facoltà di richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organi di rappresentanza di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando competente.

6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno una volta l'anno, in orario di servizio.

Art. 8.

(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, le sezioni o i comparti del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, la sezione COCER Marina può adire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9.

*(Regolamento di attuazione relativo
alla composizione e al funzionamento
dei consigli della rappresentanza)*

1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento della rappresentanza militare, predisposto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, d'intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e la corrispondente autorità gerarchica, nonché la composizione dei consigli di rappresentanza, garantendo comunque l'elezione, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna. Gli eletti nei Consigli di base eleggono per ciascuna delle categorie di appartenenza i delegati del Consiglio intermedio di riferimento e contestualmente il numero prefissato dei delegati del proprio Consiglio centrale. Il regolamento definisce i conseguenti procedimenti elettorali nonché le dotazioni organiche ed il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.

2. La composizione numerica dei consigli della rappresentanza militare deve essere prevista in misura proporzionale ponderale relativamente alle categorie rappresentate nonché determinare le cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato del Delegato della rappresentanza militare. Il COCER della Marina militare è composto dai delegati eletti della Marina militare e da un delegato per ogni categoria eletto dai delegati del Corpo delle capitanerie di porto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, con il quale si definiscono le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

4. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

b) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;

c) i criteri e le modalità per l'autonomia economica e gestionale della rappresentanza militare di cui all'articolo 5, comma 3.

5. I membri dei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono essere rieletti.

Art. 10.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, sono convocate, da parte dei candidati delle categorie previste, apposite assemblee organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza previa intesa e conoscenza ai comandanti corrispondenti. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 11.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e sono messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi.

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'attività di servizio. La funzione di delegato del COCER è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. La documentazione caratteristica del delegato del COCER è sospesa e la funzione ricoperta è considerata titolo complementare utile ai fini dell'avanzamento.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione.

5. I delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.

6. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce un diritto e un dovere per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.

7. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.

8. I delegati della rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni, previa informa-

zione alle autorità militari affiancate, possono svolgere, in orario di servizio, delle assemblee con il personale militare rappresentato. A tal fine, la richiesta deve pervenire all'autorità militare corrispondente con congruo anticipo per consentire la definizione le modalità organizzative.

9. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, i delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono effettuare visite conoscitive presso le strutture del proprio ambito. Inoltre i predetti delegati, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

10. La durata del mandato varia a seconda delle categorie che i delegati rappresentano:

a) il personale delle categorie «A», «B», «C» e «D» dura in carica 4 anni;

b) il personale delle categorie «E» ed «F» dura in carica dall'elezione fino al congedamento;

c) per il personale militare frequentatore delle scuole, la durata del mandato coincide con quella del corso, e comunque non può superare l'anno.

Art. 12.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a

meno che queste non si configurino come reato.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il loro consenso.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione matricolare

5. I delegati della rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni pertinenti le competenze attribuite alla rappresentanza militare nonché partecipare a convegni e seminari promossi da enti locali e associazioni di carattere culturale e sociale. Per la partecipazione a convegni organizzati da organizzazioni politiche devono osservare le norme previste dal regolamento di disciplina militare.

6. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato è applicabile il trattamento di missione previsto dalle vigenti normative. Per il delegato non contrattualizzato è previsto il trattamento di missione uguale al personale in servizio permanente.

7. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

Art. 13.

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e il comitato di presidenza.

2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.

3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consi-

glio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.

4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio nonché funzioni di relazioni esterne all'Assemblea dei delegati. Agisce su delega del consiglio della rispettiva rappresentanza militare. In particolare:

a) adotta, tenendone informato l'ufficio di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni, avvalendosi della collaborazione del personale di cui all'articolo 14, comma 2, e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9 alla convocazione dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza;

d) indica due delegati per la formazione dell'ufficio del segretario esecutivo per lo svolgimento delle attività di relazioni esterne e cura i collegamenti con i consigli delle altre articolazioni della rappresentanza militare.

5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall'assemblea.

6. Il comitato di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. Gli eletti nel comitato di presidenza durano in carica un anno e sono rieleggibili.

7. Il comitato di presidenza cura i contatti con l'autorità corrispondente e con le istitu-

zioni secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

Art. 14.

*(Convocazione
dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente, per il tramite del segretario esecutivo, quando il comitato di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o con i COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.

3. Il consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida, d'intesa con l'autorità corrispondente, che la riunione abbia luogo in altra sede.

4. Il consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'amministrazione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 15.

*(Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
Pubblicità delle deliberazioni
e dei comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER possono essere resi pubblici dallo stesso consiglio o dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 9 si applica a titolo sperimentale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e sino alla conclusione del mandato in corso della rappresentanza militare, al termine del quale sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali e per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

